

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2479 DEL 13/09/2013

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA, II° LOTTO ATTUATIVO — ATTI NOTARILI ROGATI IN DATA
05/08/2013 CON GLI EREDI CARTA - LUPACCIOLU - PAGAMENTO IMPOSTE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

L'anno DUEMILATREDICI il giorno tredici del mese di settembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIANFRANCO CASU

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa MARIA SERENA FENU

VISTA

La relazione – proposta del responsabile dell'Ufficio Espropri allegata la presente provvedimento per farne integrante e sostanziale, di cui si condividono i contenuti.

VISTI :

il D. Lgs. 163/2006 e S.M.I.;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Atto Aziendale.

DELIBERA


Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente provvedimento,

- Di disporre l'immediato pagamento dell'importo di € 333.824,00 richiesto dall'Agenzia delle Entrate a titolo di pagamento delle maggiori imposte in relazione agli atti notarili stipulati tra questa Azienda e gli eredi Carta e Lupacciolu inerenti la cessione volontaria delle aree su cui sorge il nuovo ospedale civile di Olbia II° lotto, mediante versamento sul conto dello studio Notaio Eugenio Castelli IBAN IT73M0200884984000400400377;
- Di incaricare l'Area Affari Generali Legali Comunicazione di istruire il procedimento per valutare l'opportunità di ricorso alla competente commissione tributaria avverso gli avvisi di accertamento di che trattasi, nei termini di legge.
- Di integrare le precedenti richieste di finanziamento trasmesse alla Regione Sardegna includendo anche le somme corrisposte in attuazione del presente provvedimento a titolo di pagamento delle imposte all'Agenzia delle Entrate, salvo restituzione nelle ipotesi di esito favorevole dell'eventuale procedimento giurisdizionale avanti la Commissione Tributaria;
- Di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione, Controllo e Committenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)




IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Gianfranco Casu)



Per il servizio

RDG/Mcassitta prop. 755/2013



+++++

(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____


Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 13/09/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/09/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

Ufficio Espropri

Via Bazzoni Sircana 2 - Olbia

Tel. 0789/552301

Fax 078967645

e - mail: acquisti-gare@aslolbia.it<http://www.aslolbia.it>

Prot. n° 9490

Olbia li, 13/09/2013

"Allegato alla delibera n° 2479
del 13.09.2013".

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA, I° LOTTO ATTUATIVO — ATTI NOTARILI ROGATI IN DATA 05/08/2013 CON GLI EREDI CARTA - LUPACCIOLU — PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE PAGAMENTO IMPOSTE COLLEGATE AGLI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA E DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

In relazione alla procedura in oggetto si significa quanto segue :

- In data 05/08/2013 sono stati stipulati, con gli eredi Carta – Lupacciolu, gli atti notarili relativi alla cessione volontaria delle aree su cui sorge il nuovo ospedale civile di Olbia II° lotto, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale 1939 del 04/07/2013; detti atti nella parte relativa alla registrazione prevedevano, in conformità alla prima bozza trasmessa dallo studio notarile, la registrazione a tassa fissa.
- In data 05/09/2013 il personale dello studio notarile Castelli ha inviato, a mezzo e-mail, copia dei suddetti atti che sono stati trasmessi, in pari data, al Servizio Contabilità e Bilancio.
- Mentre ci si accingeva a comunicare gli atti notarili alla Regione Sardegna, quale integrazione documentale delle precedenti richieste di finanziamento delle somme corrisposte e da corrispondersi a titolo di corrispettivo delle cessioni, si è appreso, dapprima informalmente, poi per iscritto (avvisi di liquidazione trasmessi a questa Azienda dallo Studio notarile Castelli in data 11/09/2013), che l’Agenzia delle Entrate sostiene la tesi secondo cui l’Azienda Sanitaria Locale non rientra tra gli Enti pubblici territoriali e, quindi, non può godere del regime fiscale previsto per i suddetti Enti per le cessioni in luogo di

esproprio; pertanto, essa ritiene che le imposte relative ai suddetti atti sono dovute nella misura normale e non in misura fissa (€ 168,00) ai sensi di quanto previsto dalla parte prima (artt. 1/8) del D.P.R. 131/1986. Inoltre in avviso di liquidazione sono state applicate per intero anche le imposte ipotecarie e catastali di cui l'ufficiale rogante aveva chiesto l'esenzione.

- Conclusivamente, in applicazione delle suddette tesi, considerato che in sede di registrazione degli atti è stata pagata solo l'imposta in misura fissa, come appunto previsto negli atti, l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento della maggior somma dovuta, quantificata come segue (vedasi comunque **allegato 1**):
 - Atto eredi Carta: € 240.926,00, come da avviso di liquidazione relativo al codice atto: 13093036054;
 - Atto eredi Lupacciolu: € 92.898,00, come da avviso di liquidazione relativo al codice atto: 13093036252.

Lo stesso giorno 11 settembre con nota PG/47165 (**allegato 2**) si sono posti al notaio vari quesiti. La risposta è pervenuta in data 12 settembre (**allegato 3**).

- Pur essendo chi scrive inesperto in materia di imposte e tasse, già da una prima ricerca sommaria si è reperita recentissima giurisprudenza su casi identici in base alla quale quanto meno la registrazione doveva essere effettuata a tassa fissa (Commissione Tributaria di Foggia n. 80/07/2013, sez VII); in termini generali, si reputa che la tesi dell'Agenzia delle Entrate non sia condivisibile per le seguenti motivazioni:
 - all'epoca della stesura del D.P.R. n. 131/1986, esistevano le USL (istituite con la legge n. 833/1978) che erano pacificamente qualificate come:
 - ente pubblico strumentale a servizio dello stato e della regione
 - ente autarchico (dotato di autoamministrazione)
 - ente locale (diverso da territoriale)
 - Va da se' che le successive aziende unitarie sanitarie locali (istituite con d.lgs. n. 502/1992) non possono essere direttamente previste dal d.p.r. n. 131/1986 in quanto introdotte successivamente.
 - Cio' premesso, la pacifica giurisprudenza della Cassazione ha qualificato anche le aziende unitarie sanitarie locali come enti strumentali della Regione: “ (Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-
Sede legale: Via Bazzoni Sircana 2 - 07026 Olbia
Codice fiscale: 01687160901
<http://www.aslolia.it/>

01-2010, n. 13). *“Questa S.C. ha avuto già modo di spiegare che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della L. n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale), è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle U.S.L. e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di “enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art. 3 del Decreto)” (Cass. 21.6.2012 n. 10310; “ (...) siffatta finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell’interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi...” (Cass. 30.10.2012 n. 18707).*

La indicata natura giuridica consentirebbe di ritenere, in primo luogo, che, in quanto enti strumentali della Regione, le aziende unitarie sanitarie locali (benche’ dotate di personalità giuridica) possano essere comunque inquadrare e ricondotte nell’ambito dell’*“Ente Regione”* che a sua volta figura pacificamente tra gli enti pubblici territoriali (di rilevanza costituzionale) per i quali e’ prevista la imposta di registro fissa.

Inoltre si deve aggiungere che quanto meno le ASL abbiano tra i propri elementi distintivi e costitutivi il territorio. Quello della Asl di Olbia è costituito dai 26 Comuni indicati nell’Atto Aziendale e quindi trattasi pacificamente di ente territoriale.

E che l’agevolazione fiscale non debba essere riconosciuta solo agli enti territoriali di rilevanza costituzionale sembrerebbe pacifico: un significativo contributo a tale interpretazione può essere ravvisato anche nella risoluzione ministeriale n. 254/E del 31.7.2002 con la quale l’Agenzia delle Entrate (nel trattare espressamente la questione in esame) ha indicato tra i soggetti pubblici interessati le *“regioni, province e comuni e gli altri enti pubblici territoriali...”*. Va da se’ che la circostanza che *“...gli altri enti pubblici territoriali...”* siano stati espressamente indicati in aggiunta a quelli di rilievo costituzionale (regioni, province e comuni) implica evidentemente che si tratta di enti ulteriori, diversi e distinti, tra i quali devono essere ricomprese le aziende unitarie sanitarie locali.

Conclusivamente, questo Ufficio propone:

- a) pur non ritenendo condivisibile la tesi dell’Agenzia delle Entrate nei limiti di cui si è detto in narrativa, il pagamento, in via cautelativa, della maggior somma richiesta al fine di evitare di incorrere in sanzioni, mediante versamento sul codice indicato dal Notaio Eugenio Castelli IBAN IT73M0200884984000400400377, UniCredit Banca Viale Aldo Moro Olbia;
- b) di sottoporre il problema ad un esperto per valutare se sia opportuno, come si crede, presentare ricorso alla competente Commissione tributaria;
- c) nel frattempo, di integrare le precedenti richieste di finanziamento trasmesse alla Regione Sardegna includendo anche le somme di cui agli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate, significando a quest’ultima peraltro che il pagamento è fatto per evitare di incorrere in sanzioni ma non significa acquiescenza all’accertamento.

Avv. Roberto Di Gennaro



MCassitta

ALL (1)

STUDIO NOTARILE

STUDIO NOTARILI

Dott. Eugenio Castelli

07026 OLBIA (SS) - Via G. D'Annunzio c/o Cell. Tci.0789 293401 Fax 0789 21 750

ASL2

not. 2013/ 0047174 del 12/09/2013
STUDIO NOTARILE DOTT. EUGENIO CASTELLI

ASL2
FCSP
11 SET 2013

"Allegato alla delibera n° 2479
del 13.09.2013



Olbia 11/09/2013

Destinatario

ASL - OLBIA

Alla cortese attenzione di

Dott. ssa Marina Cassi Ha

Pagine inclusa la presente 3

Oggetto: Liquidazione infoste

Come anticipato telefonicamente
Le vengo gli avvisi di liquidazione
su attesa di suo sollecito riscontro Le vengo

Cordiali Saluti
Eugenio Castelli

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio Fax e nei suoi allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via Fax e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

7

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
UFFICIO TERRITORIALE DI OLBIA (TWJ)
CODICE ATTO N. 13093036054

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE PROVINCIALE CAPULA ANGELO
AVVERTE IL NOTAIO
CASTELLI EUGENIO (CSTGNE47T18B354J)
VIA G. D'ANNUNZIO C/O CENTRO MARTINI
07026 OLBIA (SS)

CHE IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL 05/08/2013, REPERTORIO N. 147520/42355
REGISTRATO IN VIA TELEMATICA IL 28/08/2013 AL N. 3747 SERIE 1T
DANTE CAUSA: CARTA GIOVANNI (CRTGNN53809G015D)
E ALTRI

AVENTE CAUSA: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA (0168716
E PER I SEGUENTI MOTIVI:

L'ATTO È RELATIVO ALLA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI IN COMUNE DI OLBIA E SCONTA LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA PROPORZIONALE COME PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 1 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL DPR 131/1986 E DALLA TARIFFA ALLEGATA AL DECRETO LGS. 347/1990.

IN SEDE DI REGISTRAZIONE È STATA PAGATA L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA INVOCANDO L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 PER LE CESSIONI A FAVORE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DEI CONSORZI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DAGLI STESSI, DALLE COMUNITÀ MONTANE. TALE AGEVOLAZIONE NON È APPLICABILE ALL'ATTO IN OGGETTO NON ESSENDO LA ASL INSERITA NELL'ELENCAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA. È STATA INOLTRE APPLICATA L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAGLI ART. 1 E 10 DE L D.LGS. 347/1990 E DALL'ART. 3 DEL D.LGS. 346/1990, CHE PERÒ È ATTUALE ESCLUSIVAMENTE PER GLI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO. SI PROCEDE PERTANTO AL RECUPERO DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA.

LE IMPOSTE, LE SANZIONI PECUNIARIE E GLI INTERESSI DI MORA SONO STATI LIQUIDATI COME SEGUE:

IMPOSTA	TRIBUTO	AUTOLIQUIDATO NOTAIO	LIQUIDATO UFFICIO	SALDO
REGISTRO TERR.	9801	168,00	175.341,00	175.173,00
IPOTECARIA	9803	0,00	43.835,00	43.835,00
CATASTALE	9805	0,00	21.918,00	21.918,00
TOTALE IN EURO				240.926,00

MODULARIO
P. TASSE - 18 bis

Entrate

Il pubblico ufficiale

MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONIDIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
UFFICIO TERRITORIALE DI OLBIA (TWJ)
CODICE ATTO N. 13093036252IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE PROVINCIALE CAPULA ANGELO
AVVERTE IL NOTAIOCASTELLI EUGENIO (CSTGNE47T18B354J)
VIA G. D'ANNUNZIO C/O CENTRO MARTINI
07026 OLBIA (SS)CHE IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL 05/08/2013, REPERTORIO N. 147519/42354
REGISTRATO IN VIA TELEMATICA IL 28/08/2013 AL N. 3753 SERIE 1T
DANTE CAUSA: LUPACCIOLI LUCIANA GAVINA GIOVANNA (LPCLNG31D66G0150)
E ALTRIAVENTE CAUSA: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA (0168716
E PER I SEGUENTI MOTIVI:L'ATTO È RELATIVO ALLA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI IN COMUNE DI OL
BIA E SCONTA LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA
PROPORZIONALE COME PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 1 DELLA TARIFFA PARTE PR
IMA ALLEGATA AL DPR 131/1986 E DALLA TARIFFA ALLEGATA AL DECRETO LGS.
347/1990.IN SEDE DI REGISTRAZIONE È STATA PAGATA L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISUR
A FISSA INVOCANDO L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 PER LE CE
SSIONI A FAVORE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DEI CONS
ORZI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DAGLI STESSI, DALLE COMUNITÀ MONTANE.
TALDE AGEVOLAZIONE NON È APPLICABILE ALL'ATTO IN OGGETTO NON ESSENDO LA
ASL INSERITA NELL'ELERCAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA.
È STATA INOLTRE APPLICATA L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAGLI ART. 1 E 10 DE
L D.LGS. 347/1990 E DALL'ART. 3 DEL D.LGS. 346/1990, CHE PERÒ È ATTUA
BILE ESCLUSIVAMENTE PER GLI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO.
SI PROCEDE PERTANTO AL RECUPERO DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA.LE IMPOSTE, LE SANZIONI PECUNIARIE E GLI INTERESSI DI MORA SONO STATI
LIQUIDATI COME SEGUE:

IMPOSTA	TRIBUTO	AUTOLIQUIDATO NOTAIO	LIQUIDATO UFFICIO	SALDO
REGISTRO TERR.	9801	168,00	67.684,00	67.516,00
IPOTECARIA	9803	0,00	16.921,00	16.921,00
CATASTALE	9805	0,00	8.461,00	8.461,00
TOTALE IN EURO				92.898,00

ALL. 2

S

4

Marina Cassitta

Da: "Marina Cassitta" <mcassitta@aslolbia.it>
Data: mercoledì 11 settembre 2013 16:23
A: "Giò Grixoni" <giogrixoni@notaiocastelli.it>
Oggetto: liquidazione imposta - atti cessione volontaria Carta Lupacciolu

"Allegato alla delibera n° 2479
del 13.09.2013".

PG 47165 DEL 11/09/2013

Buonasera,

In relazione alla procedura in oggetto, al fine di predisporre il provvedimento deliberativo relativo alle imposte collegate agli atti di cessione volontaria Carta – Lupacciolu, si chiede quanto segue:

- 1) la data di ricezione degli avvisi di liquidazione e se vi sia un termine per effettuare il pagamento visto che questi dati non risultano dagli avvisi.
- 2) Se vi siano sanzioni scaduto il termine per effettuare il pagamento.
- 3) Se il pagamento debba essere effettuato nei Vs confronti o direttamente all’Agenzia.
- 4) Chi debba eventualmente impugnare l’accertamento (ASL o Studio notarile?).
- 5) Gli accertamenti sono intitolati *“Avviso di liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle sanzioni”* ed inoltre, immediatamente prima della quantificazione, si legge *“Le imposte, le sanzioni pecuniarie gli interessi di mora sono stati liquidati come segue”* ma non risulta se nel liquidato se vi siano anche sanzioni e interessi di mora: è possibile capire se gli importi indicati comprendano anche sanzioni e interessi di mora?
- 6) Cosa pensiate riguardo al tributo principale (imposta di registro) e rispetto alle imposte accessorie (ipotecarie e catastali) ad es. possibile che mentre non si iscrive ipoteca alcuna si richiedano complessivamente oltre € 60.000,00 di imposte ipotecarie? Possibile che le imposte catastali ammontino ad oltre € 30.000,00?

Vi preghiamo di darci risposta rapida perché, se i termini di pagamento sono brevissimi, vorremmo formalizzare domani alla direzione aziendale proposta di provvedimento liquidatorio congiunta a quello di impugnazione dell’accertamento ove compete a questa Azienda.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Avv. Roberto Di Gennaro

Marina Cassitta

Da: "Eugenio Castelli" <ecaste@notaiocastelli.it>
Data: giovedì 12 settembre 2013 12:04
A: <mcassitta@aslolbia.it>
Allega: ASL1.docx
Oggetto: risposta quesiti liquidazione imposte

Gent. Dott.ssa Cassitta,
come preannunciatoLe telefonicamente le invio in allegato la risposta ai quesiti in relazione alla liquidazione di imposta per gli atti di cessione volontaria.
In attesa di Vs. sollecito riscontro Le invio i miei più cordiali saluti,
Dott. Giovanni M. Grixoni.
P.S. per cortesia mi faccia sapere se le è regolarmente arrivata la mail e se è tutto chiaro.

Egr. Avv. Roberto Di Gennaro,

in risposta alla sua e-mail dell' 11 settembre 2013, Le riferiamo quanto segue:

con riferimento al primo quesito, Le confermiamo che gli avvisi di liquidazione sono stati notificati allo Studio notarile il giorno 11 settembre 2013, e da tale data decorrono 15 giorni di calendario per eseguire il pagamento delle imposte alla Agenzia delle Entrate da parte dello Studio. Il pagamento viene eseguito telematicamente con prelievo da un conto che deve avere in giacenza detta somma, altrimenti viene rifiutato. Per tale motivo detta somma deve essere trasferita in questo conto entro il prossimo venerdì 20 settembre, altrimenti si corre il rischio di superare di un giorno la scadenza del termine (per problemi di valuta o disponibilità bancaria) e scatterebbero le sanzioni che ci sono state verbalmente quantificate in circa 100.000= euro, e con ciò si risponde anche al secondo ed al terzo quesito

Gli avvisi di liquidazione possono essere impugnati contestualmente dal ASL e dallo studio notarile

In merito al quinto quesito Le confermiamo che gli importi rettificati sono costituiti unicamente dalla differenza di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi di mora, che scattano solo in caso di mancato pagamento entro il quindicesimo giorno dalla notifica.

Le imposte sono state liquidate secondo le aliquote normali previste dalla legge, che prevede l' aliquota dell' 8%, del 2% e dell' 1% rispettivamente per il registro, le ipotecarie e le catastali, e vengono liquidate congiuntamente in ragione dell' 11% sull' importo dichiarato in atto. L'agenzia delle entrate ritiene che la ASL, avendo autonomia patrimoniale, sia un ente distinto dalla regione, e sulla base di questo cavillo richiede il pagamento dell' imposta con aliquota normale. In sede di notifica degli avvisi di liquidazione, il funzionario della agenzia delle entrate ha prodotto documentazione da cui risulta che in casi analoghi, pur se relativi ad operazioni di piccolo importo, l'agenzia delle entrate ha richiesto, con avviso di liquidazione, il pagamento delle imposte normali, e la ASL ha aderito.

Pur non avendo trovato documentazione specifica (circolari o sentenze della corte di cassazione) che disciplinino casi simili, riteniamo che sia illogico che un organo dello Stato tassi un altro organo dello Stato per operazioni legate alla sua attività pubblica, ma purtroppo una definizione favorevole si può avere solo con una sentenza, perché non vi è documentazione sufficiente per poter richiedere all'agenzia delle entrate l'esercizio dell'autotutela.

Ci stiamo organizzando per impostare gli atti di impugnazione, che devono essere presentati entro 60 giorni dalla notifica degli atti di liquidazione della imposta, che dovrebbe dare esito positivo, ma è necessario effettuare la liquidazione delle maggiori imposte entro il termine sopra citato, per evitare la notifica di sanzioni ed interessi di mora.

Le invio distinti saluti